



**COMUNE DI CASAMASSIMA**  
**UFFICIO ELETTORALE**

**ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 10 GIUGNO 2018**  
**AUTENTICA DELLE FIRME PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE CANDIDATURE**

Il Commissario Straordinario informa che, in occasione delle prossime elezioni regionali e comunali del **10 giugno 2018**, al fine di assicurare l'esercizio del diritto elettorale, è stato istituito il servizio di autenticazione delle firme per le sottoscrizioni delle liste dei candidati.

L'ufficio elettorale osserverà, a tal fine, gli orari indicati nella tabella sottostante:

APERTURE ORDINARIE			APERTURE STRAORDINARIE		
GIORNO	DALLE ORE	ALLE ORE	GIORNO	DALLE ORE	ALLE ORE
venerdì 27/04	8:30	13:30	venerdì 27/04	16:00	18:30
sabato 28/04	8:30	13:00	// //	//	//
dal 30/04 al 04/05	8:30	13:30	dal 30/04 al 04/05	16:00	18:30
sabato 05/05	8:30	13:00	// //	//	//
dal 07/05 al 10/05	8:30	13:30	dal 07/05 al 10/05	16:00	18:30
venerdì 11/05	8:00	14:15	venerdì 11/05	14:15	20:00
sabato 12/05	8:00	12:00	// //	//	//

**SI RICORDA CHE:**

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta, a norma dell'art.3, comma 1 della Legge 25 marzo 1993, n. 81, così come modificato dalla Legge 30 aprile 1999, n. 120, da: **non meno di 100 e da non più di 200 elettori**, nei comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e 20.000 abitanti.

Requisito essenziale per essere sottoscrittori è quello di **essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Casamassima**.

**Attenzione! Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista: sono previste pene pecuniarie per i trasgressori, da € 200 a € 1.000** (art. 93, comma 2 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e art. 1 legge 2.3.2004 n. 61).

Le sottoscrizioni sono nulle se **anteriori al 180°** giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, Legge n. 53 del 1990 e s. m.), pertanto è possibile sottoscrivere le candidature dal **16.04.2018 fino alle ore 12:00 del 12.05.2018**.

A norma dell'art.28 e dell'art.32 del T.U. 570/1960, la firma deve essere apposta su moduli riportanti il **contrassegno di lista, il nome, il cognome, il luogo e data di nascita dei candidati** oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, introdotte da ultimo con l'art. 6, comma 7, della legge 3 novembre 2017, n. 165, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature: **i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia**. Sono altresì competenti ad eseguire le predette autenticazioni i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia o al sindaco della città metropolitana o del comune

Il potere di autenticazione attribuito dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 ai consiglieri che comunichino la propria disponibilità può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

Ovviamente, nel caso dei Comuni retti da Commissario tale ultima facoltà non è consentita, dal momento che gli amministratori sono cessati dalla carica elettiva per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale.

## **SI PRECISA QUANTO SEGUE:**

Le modalità di autenticazione sono contenute nell'art. 21, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

### **- Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa**

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa, da ultimo, con legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

Pertanto, trova tuttora applicazione l'orientamento del Consiglio di Stato espresso con parere n. 283/2000 - Sezione Prima - del 13 dicembre 2000. **In tal senso, tra l'altro, si segnala la recente sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quinta - n. 2178 del 16 aprile 2012.**

Nel citato parere 283/2000 vengono affermati i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa già espressa dal medesimo Consesso in sede giurisdizionale:

- non si applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- è esclusa l'applicabilità, in tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- neppure è possibile far luogo alla proroga della validità dell'atto di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione (ora, art. 41, comma 2, del D.P.R. n. 445/00) si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione quindi dei certificati elettorali;
- è da escludere l'applicazione al procedimento elettorale della normativa generale che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica al di fuori del contesto del documento informatico (di cui ora al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni).